

**Cassaz. Sez. I ord. 13.4.2010 n. 8780**

Con detta ordinanza la Suprema Corte ha ribadito il principio – più volte riaffermato – che, in tema di equa riparazione spetta al giudice nazionale interpretare la norma interna in modo conforme alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ma solo “entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme”. Qualora il giudice dubiti della compatibilità della norma interna con le disposizioni della Costituzione, egli può investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale della norma interna ma non ha facoltà di disapplicare la norma interna in quanto tale possibilità sussiste solo in caso di contrasto tra norma interna e norma comunitaria.

La soluzione ribadita ancora una volta dalla Suprema Corte solleva legittimi dubbi dopo l'entrata in vigore lo scorso 1° dicembre del Trattato di Lisbona che contiene, tra le novità più rilevanti, l'adesione dell'UE alla CEDU, con la modifica dell'art. 6 del Trattato.

Il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla Cedu come principi **interni** al diritto dell'Unione, ha come conseguenza di assoluto rilievo, che le norme della Convenzione divengano immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione con obbligo per il giudice nazionale di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del primo senza transitare per il filtro dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno. Si prospetta dunque l'ipotesi – come già per il contrasto con norma comunitaria – di una interpretazione conformativa a quella espressa dalla CEDU con disapplicazione della norma interna laddove essa sia in contrasto con i principi interpretativi adottati dalla giurisprudenza della CEDU. E' quanto riconosciuto recentemente dalla giurisprudenza amministrativa italiana (**TAR Lazio, Sez. II bis sent. n. 11984/2010**).

In altra parte della stessa sentenza – a proposito delle spese del giudizio – si ribadisce che la legge n. 89/2001 “non reca nessuna specifica norma in ordine al regime delle spese dell'esito del processo camerale” per cui trovano applicazione in linea generale le disposizioni degli art. 91 e segg. cpc, “...restando esclusa l'applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo” ribadendo di fatto la Corte che si debba escludere che l'assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali e quindi, al principio della soccombenza, possa costituire una violazione di un diritto sancito dalla Corte.

E' chiaro che la Corte – malgrado l'innovazione introdotta dal nuovo Trattato dell'UE, riconosciuto dalla nostra giustizia amministrativa - intende applicare un canone interpretativo che è in aperto contrasto con la norma comunitaria per cui ci appare del tutto opportuno che questa linea

interpretativa vada adeguata alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona per evitare un conflitto costituzionale tra la Corte di Cassazione – massimo organo della giustizia nazionale – e la CEDU. Conflitto che – a nostro avviso – per il controllo che esercita la CdG in forza del Trattato, potrebbe comportare un'ennesima condanna dell'Italia per violazione di una norma europea.

**Avv. E. Oropallo – Agosto 2010**